



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - dott. Glauco Zaccardi | Presidente rel |
| - dott. Isabella Parolari | Consigliere |
| - dott. Sara Foderaro | Consigliere |

all'udienza del 08/10/2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 838/2022 R.G. vertente

TRA

AVETA MARIA ANTONIETTA parte rappresentata e difesa dall'Avv. **PATTUMELLI DAMASO** e dall'Avv. **DI BELLA DANIELE**

APPELLANTE

E

INPS parte rappresentata e difesa dall'Avv. **TOMASELLI PIER LUIGI**

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8374/2021 del Tribunale di Roma , pubblicata il 14.10.2021

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.600 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.

Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.

Roma, lì 08/10/2024

Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi



FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di Aveta Maria Antonietta, tendente alla condanna dell'INPS al pagamento in favore della medesima ricorrente attuale appellante dell'indennità di accompagnamento dal 3.6.2019.

Il primo giudice, rilevato che il pagamento della prestazione oggetto di domanda era stato effettuato “nelle immediatezze della notifica del ricorso”, ossia il 7.9.2021 a fronte della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in data 28.7.2021, ha parzialmente compensato le spese del grado, nella misura di un quarto, condannando il resistente odierno appellato al pagamento dei residui tre quarti, liquidati in euro 1.200 oltre accessori.

Ha proposto appello Aveta Maria Antonietta in punto di regolamentazione e di liquidazione delle spese di lite, lamentando rispettivamente la violazione degli artt. 91- 92 c.p.c. nonchè degli artt. 4 e 11, D.M. 10.3.2014, n. 55, sotto il duplice profilo dell'erroneità della compensazione parziale e, comunque, della violazione dei minimi tariffari.

L'INPS si è costituito e ha domandato il rigetto dell'appello.

Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.

L'appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti che seguono.

L'appellante lamenta che la compensazione di un quarto delle spese di lite del primo grado di giudizio abbia violato il principio processuale enunciato dalla norma di cui all'art. 92 c.p.c. in quanto ne sarebbero del tutto carenti i presupposti.

La doglianza coglie nel segno.

Invero l'INPS avrebbe dovuto erogare la prestazione de qua entro il 10.3.2021, ovvero entro il 120° giorno successivo all'inoltro di tutta la documentazione necessaria a corredo della domanda amministrativa (effettuato dall'attuale appellante il 10.11.2020), mentre il pagamento ha avuto luogo il 7.9.2021.

Tale circostanza determina soccombenza della parte odierna appellata e, nel caso di specie, la circostanza che la liquidazione sia stata effettuata dopo la notificazione del ricorso (e, per il vero, non proprio nelle immediatezze di quest'ultima), non integra quelle circostanze di eccezionale gravità che, sole, potrebbero giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.



Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, poiché il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 5.200,00 e € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 "Cause di Previdenza".

Pertanto, la liquidazione secondo i minimi tariffari, come dedotto dall'appellante, sarebbe stata complessivamente pari a € 1.775,00 (per la fase di studio € 442,50, introduttiva € 370,00 e decisoria €962,50) applicando il regime dei minimi di tariffa.

Ciò posto, in punto di diritto ben conosce il Collegio l'insegnamento della suprema Corte (di recente: sentenza n. 9815/2023) secondo il quale "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei *valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile*".

Senonchè, si è anche costantemente chiarito che l'art. 60, quinto comma, del R.D. n. 1578 del 1933 consente, altresì, al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionale, ove la causa risulti "di facile trattazione", sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (in tal senso Cass. sent. n. 17920 del 2009, 3961 del 2016).

In tal senso la riduzione dei minimi, possibile fino alla metà, è prevista "per le cause di particolare *semplicità*" anche ai sensi dell'art. 4 L. n. 794/1942 ancora vigente (v. Cass. n. 5802/2004; Cass. n. 19412/2003; Cass. n. 12840/2003; Cass. n. 6061/1991), e nella fattispecie va applicata tenuto conto che quella in esame è una causa di particolare semplicità in fatto e in diritto, avendo ad oggetto la sola condanna al pagamento della prestazione assistenziale, il diritto alla quale era stato già accertato, che la materia era già di per sé seriale, così che l'atto giudiziale ha richiesto un'attività di studio contenuta, di tipo quasi meramente compilativo, e che la materia del contendere è stata definita ancor prima della prima udienza mediante riconoscimento del bene della vita da parte del resistente attuale appellato.

Ne consegue che risulta congrua una liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio pari alla somma complessiva di € 1.600,00, ossia all'intero rispetto al quale il Tribunale ha disposto la compensazione per un quarto, è congruo.

4.La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura di € 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA.



5. Le spese di lite del presente grado di giudizio restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma già liquidata in suo favore dal giudice di prime cure e quella sancita nel grado.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.600 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.

Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.

Roma, lì 08/10/2024

Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi

